

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, nella persona del giudice unico

Ettore Pastore Alinante

ha deliberato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 9039/2021 RGAC e vertente

TRA

elettivamente domiciliato in Camaiore (Lucca),
frazione Lido di Camaiore alla Via Franceschi 7 presso l'avv. Federico Pedonese,
dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente all'atto
di citazione

ATTORE

E

Spa Asset Management Company, rappresentata dalla procuratrice spa
a sua volta in persona di un procuratore, elettivamente domiciliata in Napoli
alla , dal quale è
rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di
risposta



Spa , in persona di un procuratore, elettivamente domiciliata in dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta

CONVENUTE

Oggetto: Nullità in contratto di mutuo

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è parzialmente fondata, e va accolta per quanto di ragione nei confronti della sola spa .

Con contratto stipulato in data 21/12/2006 in Lucca per notaio Giampiero Piva rep. 55209 spa Cariprato/Cassa di Risparmio di Prato ha concesso a

Stan Ilinca e Carigliano Cataldo un mutuo fondiario di € 170.000 da rimborsare con gli interessi corrispettivi in 348 rate mensili costanti per un totale di 29 anni a decorrere, come da successivo atto di erogazione finale, dal 1/7/2007. Con atto del 21/12/2010 spa Cariprato viene incorporata in spa Banca Popolare di Vicenza. Con atto integrativo del 26/11/2012 i mutuatari concordano con spa Banca Popolare di Vicenza di sospendere per 6 mesi il pagamento delle rate di rimborso del mutuo. Con contratto del 26/6/2017 spa Banca Popolare di Vicenza, ormai posta in LCA, cede a spa Intesa Sanpaolo “certe attività, passività, e rapporti giuridici”: sono elencate le “passività escluse”, ossia non cedute, e tra queste rientrano, come da art. 3.1.4 punto B (vi), i debiti derivanti da “qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso (di seguito il *Contenzioso Escluso*), nonché i relativi fondi”, poi si aggiunge:



Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche (x) non siano riferite ad Attività Incluse, Passività Incluse e in genere a rapporti giuridici (y) alla data odierna non siano già oggetto di Contenzioso Pregresso, sono e debbono essere considerati come esclusi dall'Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, nelle categorie di Attività Escluse e/o le Passività Escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti.

Con contratto dell'11/10/2019 spa Banca Popolare di Vicenza cede a spa [] i crediti "ad alto rischio o High Risk riclassificati" che precedentemente la stessa spa BPV aveva ceduto a spa ISP, ma che poi questa aveva retrocesso a BPV; tra questi è incluso il credito nei confronti di []

[] ha convenuto nel presente giudizio spa [] e spa Intesa Sanpaolo proponendo le seguenti domande: "1. Accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo per la violazione degli artt.120.2 e 117.4 T.U.B. e dell'art.6 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio del 2000 e

art.1284 c.c. per non aver previsto per iscritto la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi, e per l'effetto ricalcolare il dare-avere tra le parti eliminando ogni forma di capitalizzazione degli interessi per il combinato disposto degli artt.1339 – 820 e 821 del c.c., applicando il tasso di interesse legale ex art.1284 c.c. e condannare per l'effetto la convenuta società cessionaria del credito [] – Asset Management Company S.p.a. ed in subordine la cedente Banca Intesa Sanpaolo S.p.a., alla restituzione mediante compensazione, delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a titolo di interessi, sia corrispettivi che moratori, per effetto delle dichiarazioni di nullità, oltre gli interessi legali creditori in favore dell'odierno istante sulle somme illegittimamente percepite dalla Banca; 2. Accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi prevista all'art.1 del contratto perché posta in violazione degli artt.1346 c.c. - 1419 c.c. - 1339 c.c. e artt.117.4 e 6 T.U.B. poiché non soddisfa il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt.1283 e 1284 c.c. e, previa compensazione delle maggiori somme non dovute accertate in corso di causa corrisposte dall'attore per rate di ammortamento scadute, ricalcolare il tasso d'interesse del contratto al tasso sostitutivo di cui all'art.117.7 T.U.B. determinando per le rate a scadere un piano di ammortamento al tasso sostitutivo individuato con quote capitali costanti. 3. Accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto in quanto indicante un I.S.C. errato e conseguentemente ai sensi dell'art.117.6 e 7 T.U.B. dichiarare dovuto il T.A.E.G. ed equivalente alla misura del tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e dichiarare che nessun'altra somma è dovuta a titolo di tassi d'interesse, commissioni o altre spese; 4. Accertare e dichiarare che il parametro EURIBOR richiamato nel contratto stipulato, quanto meno dal 21.12.2006 al 30.09.2008, e salvi ulteriori accertamenti che saranno eseguiti in corso di causa, è nullo per contrarietà a norme imperative della clausola n.1 del contratto di



finanziamento oggetto di causa nel periodo nel quale si è realizzata la succitata condotta anticoncorrenziale e/o nullo per indeterminatezza ed indeterminabilità oggettiva dell'oggetto della clausola relativa al tasso Euribor nel periodo di intervenuta alterazione dei criteri di calcolo del medesimo per il combinato disposto degli artt.1346 e 1418.2 c.c. così come accertato dal provvedimento dell'Antitrust Europea C(2013)8512/1 in data 04.12.2013 nel caso AT\39914, e altresì, all'esito di C.T.U. contabile, sostituire il tasso corrispettivo pattuito nel medesimo finanziamento con il tasso sostitutivo ex art.117.7 lett.a) T.u.b. ed in subordine

con il tasso legale ex art. 1284.3 c.c., ovvero con il tasso che sarà ritenuto di Giustizia. 5. Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta – Asset Management Company S.p.a. per interessi, spese e commissioni per il combinato disposto dell'art.1815.2 c.c. e il D.L.29.12.2000 n.394, convertito con modifiche nella legge 24/2001, per violazione della legge 7 marzo 1996 n.108 e condannare per l'effetto la convenuta società cessionaria del credito – Asset Management Company S.p.a. ed in subordine la cedente Banca Intesa Sanpaolo S.p.a., alla restituzione delle somme illegittimamente riscosse a titolo di interesse, oltre gli interessi legali creditori in favore dell'odierno istante e altresì condannare, inoltre, la convenuta società cessionaria del credito – Asset Management Company S.p.a. ed in subordine la cedente Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. al risarcimento dei danni patiti dall'attore per la mancata disponibilità delle somme imputate ad interessi da quantificarsi nella misura dei tassi di rendimento dei BOT; 6. Accertare e dichiarare la violazione da parte della società cessionaria del credito – Asset Management Company S.p.a. ed in subordine la cedente Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso rapporto bancario intercorso con l'attore condannandola al risarcimento dei danni da valutarsi in via equitativa ex art.1226 c.c. 7. Accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare – avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sul contratto di mutuo. Con la più ampia riserva in merito alle istanze istruttorie. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”. Si è costituita spa chiedendo di rigettare la domanda dell'attore con vittoria delle spese di lite e sanzionando l'attore per lite temeraria. Si è costituita spa Intesa Sanpaolo chiedendo: “**in tesi:** dichiarare la carenza di titolarità dal lato passivo delle obbligazioni dedotte in giudizio e/o la estraneità ed il difetto di legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo s.p.a. rispetto alle domande formulate dall'attore. **in tesi subordinata:** dichiarare il difetto di interesse ad agire dell'attore ex art.100 c.p.c. per i motivi dedotti nel paragrafo 3 di questa comparsa di costituzione. **in ipotesi:** senza che ciò comporti accettazione del contraddittorio e/o rinuncia alla eccezione di carenza di titolarità dal lato passivo delle obbligazioni dedotte in giudizio e/o di difetto di legittimazione passiva: respingere, per i motivi dedotti nella presente comparsa e perché parzialmente prescritte ed infondate in fatto ed in diritto tutte le domande attoree; con condanna dell'attore alla totale refusione delle spese di lite.” Nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dal dr. Valentino Vecchi. Ora la causa va decisa.



E' pacifico, in base a quanto sopra esposto, che spa è succeduta nel credito vantato dalla originaria mutuante nei confronti dell'odierno attore, ed è chiaro che l'obbligo di restituire all'attore la somma che eventualmente sia stata da questi indebitamente pagata in esecuzione del mutuo per cui è causa, a seguito della sentenza emessa a conclusione di questo giudizio, rientra tra le passività escluse dalla cessione del 26/6/2017, dato che questo giudizio costituisce un contenzioso non pregresso a tale atto di cessione. L'azione di ripetizione d'indebito non può essere dunque accolta né nei confronti della cessionaria del credito (perché succeduta nel credito e non nelle passività di Banca Popolare di Vicenza), né nei confronti di ISP che nemmeno è succeduta nelle passività di tale banca.

Va invece esaminata la domanda di rideterminazione del saldo del rapporto, con effetto nei confronti della cessionaria del credito spa ha interesse a ricalcolare il saldo a proprio favore, indipendentemente dagli altri due mutuatari.

Con il primo capo della domanda l'attore chiede di accertare che nel piano d'ammortamento del mutuo per cui è causa sia implicita una forma di capitalizzazione composta degli interessi passivi, non dichiarata nel testo del contratto. Il CTU ha dimostrato, con valutazione analitica dalla quale non vi è motivo di discostarsi, che il regime di ammortamento "alla francese" previsto nel contratto per cui è causa, comporta la capitalizzazione composta degli interessi passivi; tale capitalizzazione composta non costituisce anatocismo vietato dall'art. 1283 cc, e l'effetto di essa è incluso nel Taeg dichiarato in contratto. Nessuna clausola contrattuale, tuttavia, dichiara espressamente la capitalizzazione composta degli interessi, e con ciò deve ritenersi che sia stato violato il quarto comma dell'art. 117 TUB, in base al quale "I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora."; a sua volta il settimo comma dell'art. 117 TUB stabilisce che "In caso di inosservanza del comma 4 ... si applicano: ... gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto."; pertanto, poiché deve ritenersi che la capitalizzazione composta degli interessi, in quanto costituisce una specifica forma di calcolo degli interessi stessi e dunque una condizione economica del rapporto, ed in quanto tale avrebbe dovuto essere prevista per iscritto, e non lo è stata, e poiché neppure risulta che fosse una condizione pubblicizzata quando venne stipulato il contratto, se ne deve concludere che nulla è dovuto a tale titolo e il rapporto va ricalcolato in regime di



capitalizzazione semplice. Sul punto il CTU ha ampiamente risposto alle osservazioni del CTP della convenuta

Con un secondo capo della domanda, si deduce che il tasso d'interesse previsto nel contratto di mutuo per cui è causa sia indeterminato e indeterminabile, ma il CTU ha accertato invece che tale tasso fosse ben determinabile, così argomentando: "In particolare, la clausola contrattuale sul saggio d'interesse prescrive che il tasso sia calcolato maggiorando dell'1,55% l'Euribor a 3 mesi divisore 365. Risultano, inoltre, chiaramente indicati tanto il criterio di rilevazione del parametro variabile (rilevazione puntuale il 15 dicembre, 15 marzo, 15 giugno e 15 settembre di ciascun anno) quanto la periodicità di revisione del tasso, da operarsi trimestralmente con decorrenza 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno.". Parte attrice sarebbe stata l'unica interessata a criticare tale asserzione in sede di osservazioni alla relazione peritale, ma non lo ha fatto, per cui sul punto non ci sono ragioni per discostarsi da tale conclusione.

Con il terzo capo di domanda, si deduce che nel contratto fosse indicato un ISC errato; ma quando venne stipulato il contratto di mutuo per cui è causa, solo per i contratti di credito al consumo l'art. 125 bis TUB stabiliva che nel caso di mancata o errata indicazione del TAEG (equivalente all'ISC) comportasse l'applicazione, in luogo dei tassi contrattualmente previsti, di quelli sostitutivi previsti dal settimo comma di tale norma – ma quello per cui è causa non è un contratto di credito al consumo. Per i contratti di credito non al consumo, nel 2006 alcuna norma prevedeva che nel caso non fosse stato indicato l'ISC, o fosse stato indicato un ISC errato, la clausola contrattuale sugli interessi ultralegali fosse nulla: l'ISC (introdotto con delibera del CICR del 4 marzo 2003) rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali, che svolge una funzione informativa (consentendo al cliente di conoscere il costo totale del finanziamento), e non costituisce un tasso di interesse, un prezzo e/o una condizione economica applicabile al contratto; pertanto un'eventuale difformità tra l'ISC indicato in contratto e ISC concretamente applicato non può influire sulla validità del contratto o della relativa clausola, mancando una previsione normativa in tal senso - ma può determinare responsabilità contrattuale del mutuante, con conseguente diritto al risarcimento del danno, a condizione, tuttavia, che il mutuatario invochi tale responsabilità ne deduca e dimostri tutti i presupposti, il che non ha fatto. Nel corpo dell'atto di citazione si argomenta anche sul fatto che, includendo la penale di estinzione anticipata nel Teg del rapporto, questo risulterebbe usurario; ma l'art. 4 del regolamento allegato al contratto, che autorizza il mutuatario ad estinguere anticipatamente il rapporto, non sembra prevedere il pagamento di una penale; e comunque Cass. 7352/2022 ha affermato che: "In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione



anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.”

Con il quarto capo si deduce che il tasso Euribor applicato al contratto di mutuo per cui è causa fosse nullo quantomeno dal 21/12/2006 al 30/9/2008, perché tale tasso sarebbe stato elaborato in applicazione di una intesa anticoncorrenziale, come accertato dall'Antitrust europea con provvedimento C(2013)8512/1 in data 04.12.2013 nel caso AT\39914. Il provvedimento sul quale si fonda tale asserzione non è stato prodotto in giudizio, per cui non è possibile valutare proprio nulla circa l'esistenza e la portata di un accordo anticoncorrenziale che possa aver determinato illegittimamente, almeno per un certo periodo, il tasso Euribor utilizzato nel contratto di mutuo, né risulta in alcun modo, e nemmeno è stato dedotto, che Cariprato o Banca Popolare di Vicenza abbiano partecipato ad una eventuale intesa anticoncorrenziale.

Con il quinto capo, si deduce che la parte mutuante abbia violato le regole di correttezza e buona fede nei rapporti col mutuatario, ma non si vede in cosa consista tale dedotta violazione.

In base a tutto quanto sopra esposto, la domanda va accolta in questi termini: il piano di ammortamento del mutuo per cui è causa va rielaborato secondo il regime della capitalizzazione semplice, secondo lo schema illustrato dal CTU dr. Vecchi nell'allegato 11 alla relazione peritale depositata il 23/6/2022. Rispetto a tale pronuncia, che non implica alcuna condanna alla ripetizione, non rileva accertare quali somme siano state pagate sinora da Sicuramente, l'effetto immediato della pronuncia si avrà su tutte le rate ancora dovute dal mutuatario.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza della convenuta nei limiti della differenza di valore tra l'ammortamento come previsto in contratto, e quello rielaborato dal CTU in regime di capitalizzazione semplice; e si liquidano come in dispositivo; mentre vi sono giusti motivi per compensarle nei rapporti tra l'attore e la convenuta Isp, stante la difficile interpretazione della successione nei rapporti già facenti capo a Banca Popolare di Vicenza.

PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9039/2021 rgac tra:



attore; spa e spa Intesa Sanpaolo, convenute; così
provvede:

- 1) Dichiarare che il mutuo stipulato in data 21/12/2006 tra da un lato, e spa Cassa di Risparmio di Prato, dall'altro, va estinto dal nei confronti dell'attuale creditrice spa secondo il piano di ammortamento con capitalizzazione semplice elaborato dal CTU nell'allegato 11 della sua relazione peritale;
- 2) Condanna spa a rimborsare all'attore ogni somma che quest'ultimo documenti di aver versato al CTU in base ai decreti di liquidazione in atti;
- 3) Condanna spa a rimborsare all'attore le spese del giudizio, che liquida in € 27 per esborsi ed € 6000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Federico Pedonese;
- 4) Rigetta la domanda nei confronti di spa Intesa Sanpaolo;
- 5) Compensa le spese di lite tra l'attore e spa Intesa San Paolo.
Così deciso in Napoli in data 12/11/2022 Il giudice unico

